

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2610-A}

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE -
COOPERAZIONE)

(Relatore: FERRARI GIORGIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

Presentato il 2 marzo 1985

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44,
recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli
sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure
in materia previdenziale

Presentata alla Presidenza il 29 marzo 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cause e le implicazioni che comporta l'ennesima proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali sono troppo note a tutti per doverle qui ripetere ed in ogni caso mi limito a richiamare l'illustrazione fatta dal precedente relatore in occasione della presentazione del precedente decreto che quello ora in discussione si limita a reiterare.

Ritengo valga piuttosto ricordare che l'originario decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, non venne tempestivamente convertito avendo l'altro ramo del Parlamento modificato le decisioni della Camera dei deputati, ripristinando l'originario testo del Governo.

Il testo del presente decreto così come approvato dalla XIII Commissione lavoro in sede referente, ripristina quelle norme che erano state respinte dal Senato e pertanto questa Assemblea dovrà pronunciarsi chiaramente su queste variazioni al fine di evitare ulteriori ritardi nell'approvazione definitiva, anche in considerazione del fatto che comunque la proroga del termine verrà a scadere il prossimo 31 maggio.

I due punti in discussione sono:

mantenere rispettivamente in 8,15 e 8,65 punti la fiscalizzazione per il perso-

nale femminile, contro i 7,15 e 7,65 punti proposti dal Governo;

abrogazione del secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 — legge finanziaria — mediante il quale veniva introdotta una ritenuta contributiva dell'8,65 sulle somme corrisposte ai cassintegrati.

Il relatore nel fare presente che il testo in discussione è stato approvato, forse incidentalmente, a maggioranza della Commissione, ritiene opportuno che venga ripristinato il testo originario del Governo, anche in considerazione del fatto che il decreto ha già prodotto in tal modo i suoi effetti per due terzi della durata prevista.

Il relatore, infine, ritenendo ormai impossibile che entro il termine di validità del decreto — 31 maggio 1985 — venga proposta ed approvata la riforma organica della materia, raccomanda che il Governo eviti di proporre continue brevi proroghe che non servono a risolvere il problema, lasciando situazioni di incertezze anacronistiche per imprese e lavoratori.

Giorgio FERRARI, *Relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.

ART. 1.

Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I benefici della fiscalizzazione si applicano anche alle cooperative inquadrare nel settore industriale in base agli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240. Gli sgravi contributivi previsti all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano anche alle cooperative inquadrare nel settore agricolo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'ar-

articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato »;

6-ter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole: " 22.500 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 22.900 miliardi " »;

« 6-quater. Tutti gli sgravi suindicati sono concessi sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti tutti i trattamenti economici e normativi contenuti nei contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL. L'inadempimento, totale o parziale, all'onere sopra previsto comporta automatica e definitiva decadenza dei benefici già concessi e l'obbligo della immediata restituzione della maggior contribuzione dovuta, salvo le sanzioni di legge. Qualora sia ripristinata l'osservanza del suddetto onere l'impresa può, su sua documentata richiesta, e a decorrere dal periodo di paga successivo, essere nuovamente ammessa al beneficio »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento " Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e

di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 ».

L'articolo 2 è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, non convertito in legge.

Decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di adottare immediate misure in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile.

3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile.

4. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

5. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

6. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, già differito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente differito al 1° gennaio 1986.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1985.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA —
ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI